

# STATUTO

## FONDAZIONE "CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI"

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

##### ART. 1

1.1 - E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione di partecipazione sotto la denominazione: **"FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI "** enunciabile in forma abbreviata **"Fondazione CMCC"**.

##### ART. 2

2.1 - La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, ha la sede legale a Lecce alla Via Marco Biagi n. 5.

La Fondazione si potrà articolare in sedi secondarie e unità locali, in Italia ed all'estero operando in area regionale, nazionale ed internazionale.

##### ART. 3

3.1 - La Fondazione non ha fine di lucro.

La Fondazione ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi in area locale, regionale, nazionale e internazionale:

- a) la promozione, l'esecuzione e il coordinamento delle ricerche e delle diverse attività scientifiche e applicative nel campo dello studio dei cambiamenti climatici su scala da globale a locale, favorendo anche collaborazioni tra Università, Enti di ricerca nazionali e internazionali, Enti territoriali e il Settore privato;
- b) la produzione di analisi, simulazioni, proiezioni e previsioni del sistema climatico e delle sue interazioni con l'ambiente e la società e l'economia, a livello da globale a locale;
- c) lo sviluppo di modelli globali e regionali del sistema climatico e delle sue interazioni con l'ambiente e la società, per fornire risultati affidabili, rigorosi e tempestivi, al fine di stimolare una crescita sostenibile, proteggere l'ambiente ed individuare politiche di mitigazione ed adattamento alla variabilità climatica scientificamente supportate;
- d) la formazione superiore nel settore delle Scienze del Clima, nell'analisi e valutazione degli impatti e delle politiche di mitigazione ed adattamento;
- e) la promozione e la diffusione della cultura scientifica relativa alle Scienze del Clima, alle strategie di adattamento e alle politiche di mitigazione, sul territorio regionale, nazionale e internazionale;
- f) il trasferimento dei risultati della ricerca attraverso attività di carattere applicativo svolte in cooperazione con la pubblica amministrazione, le imprese, le agenzie territoriali e di sviluppo;
- g) il supporto e la validazione scientifica delle iniziative a beneficio della società e dell'ambiente;
- h) il sostegno tecnico-scientifico alle politiche climatiche su scala da nazionale a globale.

3.2 - Nel promuovere i propri obiettivi, la Fondazione si impegna a garantire l'integrità scientifica e l'indipendenza delle proprie ricerche e a facilitare il dialogo tra scienziati, portatori di interesse, decisori politici e il pubblico in generale.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si impegna a incoraggiare la convergenza di discipline diverse, al fine di promuovere nuove idee, creare nuove professionalità e assicurare che le osservazioni, le analisi, le previsioni e i servizi offerti incontrino efficacemente i bisogni della società.

Nella selezione del proprio personale, la Fondazione si impegna a mantenere pari opportunità di impiego e a promuovere la diversità nei luoghi di lavoro.

Nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, analisi e valutazione, la Fondazione non supporta, non difende né patrocina alcuna causa di gruppi specifici di pressione o di portatori di interesse.

3.3. - Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la Fondazione potrà promuovere sul territorio regionale, nazionale e internazionale le seguenti azioni:

- a) reperimento dei fondi necessari alle attività di ricerca, anche attraverso strumenti di finanza agevolata relativi a fondi internazionali, nazionali o locali;
- b) organizzazione di programmi e attività di formazione integrata, offerta anche congiuntamente ad un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi del lavoro, dell'università e della sperimentazione, prioritariamente in collaborazione con le università e gli altri enti fondatori;
- c) sostegno alle attività di ricerca di utenti nazionali ed internazionali qualificati e realizzazione di iniziative, strutture e attività formative tese a facilitare l'utilizzo dei prodotti e delle risorse del centro da parte di utenti esterni nei diversi campi dello studio dei cambiamenti climatici.

Ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, la Fondazione potrà inoltre:

- d) coordinare le attività svolte all'interno della Fondazione da parte dei Fondatori e dei Partecipanti istituzionali, in riferimento ai progetti nei quali sono coinvolti, ferma restando la responsabilità e l'indipendenza strategica della Fondazione nelle fasi di selezione e scelta dei progetti;
- e) partecipare ai bandi pubblici per il finanziamento di attività o di programmi di ricerca e sviluppo, trasferimento dei risultati della ricerca, cooperazione e formazione emessi da pubbliche amministrazioni, enti, agenzie territoriali e di sviluppo, in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- f) stipulare contratti o accordi di collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti, agenzie territoriali e di sviluppo per l'esecuzione di progetti e ricerche specifiche;
- g) stipulare contratti o accordi di collaborazione con enti e imprese per eseguire progetti e ricerche specifiche o per promuovere ed attuare iniziative di trasferimento dei risultati della ricerca e creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca;
- i) avvalersi della collaborazione di organismi ed enti di ricerca pubblici e privati quali a titolo esemplificativo Università, istituti e dipartimenti universitari, Fondazioni di ricerca, altre Fondazioni, purché svolgenti attività nel medesimo settore o in altri con questo correlati;
- j) realizzare servizi ed iniziative tesi a favorire l'applicazione delle conoscenze acquisite nel campo delle Scienze del Clima all'attività delle pubbliche amministrazioni, di enti, agenzie e imprese, anche attraverso il coordinamento di progetti che coinvolgono più enti in area internazionale;
- k) promuovere o supportare l'organizzazione di stage, scuole estive, corsi di specializzazione ed altre attività formative, sul territorio nazionale e internazionale, nonché iniziative di formazione a distanza;
- l) compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà acquisire beni e servizi, realizzare e

gestire immobili destinati allo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto della Fondazione, porre in essere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale e le finalità sociali della Fondazione, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

m) sempre con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, partecipare ad altre Fondazioni o associazioni purché riconosciute, assumere partecipazioni ed interessenze di minoranza non qualificata in altre imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

3.4 - La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali solo se a queste direttamente connesse o accessorie.

#### **ART. 4**

4.1 - La durata della Fondazione è stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre dell'anno 2050. Essa potrà essere prorogata, mediante decisione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

### **TITOLO II**

#### **FONDO DI DOTAZIONE - PATRIMONIO - PARTECIPAZIONE DEI FONDATORI E PARTECIPANTI - CONTRIBUTI**

#### **ART. 5**

5.1 - Il fondo di dotazione è pari all'apporto iniziale determinato in sede di atto genetico della Fondazione e ai successivi atti di apporto al medesimo titolo.

Lo stesso potrà essere aumentato da successivi apporti a tale titolo.

#### **ART. 6**

6.1 - La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.

6.2 - Partecipano alla Fondazione: i Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti.

6.3 - Sono Fondatori gli enti che saranno soci della CMCC S.c.ar.l. dalla cui trasformazione nasce la Fondazione, alla data di efficacia della trasformazione della Società Consortile stessa.

I Fondatori possono contribuire al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in natura, in prestazione d'opera o, su base volontaria in denaro, per un valore che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione al Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti del Consiglio stesso, potrà attribuire la qualifica di co-Fondatore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al patrimonio e al fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dal Consiglio di Indirizzo della

Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare e decidere se i contributi proposti dal richiedente debbano ritenersi o meno comprensivi o sostitutivi degli apporti di cui al capoverso precedente, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dal Consiglio di Indirizzo.

I co-Fondatori, una volta ammessi alla Fondazione, hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori.

6.4 - La qualifica di Partecipante Istituzionale è conferita dal Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti del Consiglio stesso, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a soggetti che siano Enti di diritto pubblico o privato che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base pluriennale, mediante adeguati apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, nella misura e secondo modalità stabilite all'uopo dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La qualifica di Partecipante Istituzionale permane per il periodo stabilito all'uopo in sede di accettazione della proposta da parte del Consiglio di Indirizzo, che non potrà essere comunque inferiore ad un triennio.

6.5.- La qualifica di Partecipante è conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione in via non continuativa, con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita all'uopo dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo. La qualifica di Partecipante permane per il periodo stabilito all'uopo in sede di accettazione della proposta da parte del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione può determinare con apposito regolamento una eventuale più articolata suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

I partecipanti non hanno diritto di voto e non partecipano agli Organi dell'Ente.

## **ART. 7**

7.1 - I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 6 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere: a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente; b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo; c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente; d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate; e) l'indicazione delle divisioni/programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare; f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/liberalità/ conferimenti; g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

7.2 La domanda di ammissione come co-Fondatori e/o Partecipanti Istituzionali viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, che delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti del Consiglio stesso e le modalità di ammissione.

## **ART. 8**

8.1 - In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune,

potrà chiedere ai Fondatori ed ai Partecipanti, Istituzionali e non, anche con quote diverse, il versamento di contributi ordinari e/o straordinari. Il versamento dei contributi e la loro entità, viene deliberato all'unanimità dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

8.2 - Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dal CdA ed approvati dal Consiglio di Indirizzo.

8.3 - Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti, interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e pertanto il loro ammontare è determinato dal CdA, in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun Fondatore, Partecipante istituzionale o Partecipante.

8.4 - In nessun caso i Fondatori potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro. L'apporto dei Fondatori è quindi rappresentato esclusivamente dall'impiego di beni ed attrezzature per le finalità progettuali e da prestazioni d'opera scientifica, tecnologica, di formazione di personale, sostitutive dei contributi in denaro. La quantificazione di tale apporto dovrà essere oggetto di apposita decisione del CdA.

8.5 - L'obbligazione in forza della quale i Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti sono tenuti al versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti diversa da quella prevista dalla legge per le Fondazioni.

8.6 - I contributi versati a norma del presente articolo 8, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati, i beni risultanti dall'attività, costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto.

## **ART. 9**

9.1 - La Fondazione potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, previa definizione dei rapporti con questi ultimi mediante apposita convenzione, al fine di conseguire gli obiettivi del Centro e lo svolgimento di progetti specifici secondo le modalità indicate al precedente articolo 8.

## **TITOLO III ORGANI SOCIALI**

## **ART. 10**

10.1 - Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo dei Fondatori e dei Partecipanti Istituzionali
- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente
- il Comitato Esecutivo, se nominato
- il Collegio Sindacale
- il Comitato Scientifico.

## TITOLO IV

### DECISIONI DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

#### **ART. 11**

11.1 - Il Consiglio di Indirizzo dei Fondatori e dei Partecipanti Istituzionali è composto da tutti i Fondatori (i quali saranno rappresentati dal legale rappresentante o da un suo incaricato di volta in volta designato) e, qualora vi siano Partecipanti Istituzionali, da uno o due rappresentanti eletti dai Partecipanti Istituzionali medesimi. Il numero (uno o due) dei rappresentanti suddetti, viene stabilito dal Consiglio di Indirizzo in sede di ammissione.

11.2 - A tal fine, i Partecipanti Istituzionali, riuniti su iniziativa del Presidente della Fondazione, provvederanno alla nomina dei loro rappresentanti. Qualora non vi fosse tale nomina il Consiglio di Indirizzo è comunque perfetto e funzionante e si integrerà se e quando si provvederà a tale nomina.

I rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali durano in carica tre esercizi, sono rinnovabili, ed hanno diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo.

11.3 - Il Consiglio di Indirizzo decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Fondatori che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni sono adottate mediante deliberazione del Consiglio di Indirizzo o mediante il consenso espresso per iscritto o mediante consultazione scritta.

#### **ART. 12**

12.1 - Il Consiglio di Indirizzo, regolarmente convocato e costituito, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Fondatori e i Partecipanti Istituzionali, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

12.2 - Il Consiglio di Indirizzo si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione.

#### **ART. 13**

13.1 - La convocazione del Consiglio di Indirizzo è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro dei Fondatori e dei rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali tramite PEC o raccomandata a.r. o con altro mezzo legalmente equivalente ricevuto almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione può essere anche effettuata con PEC, telegramma o fax ricevuto entro l'ottavo giorno antecedente la data dell'adunanza. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, sono invitati anche gli amministratori e i sindaci, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

13.2 - L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 - In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Indirizzo si considera regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i componenti (personalmente o tramite rappresentante), i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali, gli Amministratori e i Sindaci, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali il

Consiglio di Indirizzo è chiamato a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del codice civile in materia di assemblee soci di SpA.

13.4 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue: il Presidente del CdA comunica a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Sindaci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun componente deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

13.5 - Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione. Le decisioni del Consiglio di Indirizzo adottate con questa modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente e inserito nel libro dei Verbali del Consiglio di Indirizzo. Il Presidente curerà di verificare che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.

#### **ART. 14**

14.1 - Partecipano al Consiglio di Indirizzo tutti i Fondatori, rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato, e i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali.

14.2 - Ogni Fondatore e rappresentante dei Partecipanti istituzionali può farsi rappresentare in Consiglio di Indirizzo rispettivamente da altro Fondatore o dall'altro rappresentante dei Partecipanti istituzionali, mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti della delega.

14.3 - Il Consiglio di Indirizzo può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:

- - sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 15**

15.1 - Il sistema di voto nel Consiglio di Indirizzo è il seguente: nell'ambito del Consiglio di Indirizzo ogni Fondatore ha un numero di voti proporzionale al suo contributo al fondo di dotazione della Fondazione. Ai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali spettano i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti Istituzionali dal Consiglio d'Indirizzo in sede di approvazione della partecipazione. Pertanto, il Consiglio di Indirizzo, ammettendo

un nuovo Partecipante Istituzionale, stabilirà se e in che misura si modificano i voti attribuiti ai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali. Qualora i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali siano due, ad ognuno di essi spetta la metà dei voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti Istituzionali. Nel caso in cui i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali siano due, essi potranno votare anche in maniera diversa l'uno dall'altro.

I quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Indirizzo sono determinati in base al numero totale dei voti attribuiti ai singoli Fondatori più i voti dei rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali, se nominati. Qualora i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali non fossero nominati, i quorum sono determinati sul numero complessivo dei voti attribuiti ai Fondatori.

In sede di delibera di Assemblea Straordinaria per la Trasformazione, si approverà la prima tabella della distribuzione dei voti nel Consiglio di Indirizzo e, poi, ogni qualvolta il Consiglio di Indirizzo ammetterà nuovi co-Fondatori e/o Partecipanti Istituzionali, modificherà, con la stessa delibera, la tabella.

#### **ART. 16**

16.1 - Il Consiglio di Indirizzo è presieduto, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano; in mancanza, il Consiglio di Indirizzo è presieduto da altra persona designata dagli intervenuti.

16.2 - Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è assistito da un segretario, non componente, nominato dagli intervenuti a meno che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

16.3 - Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, al fine di constatare la regolare costituzione di quest'ultimo, è tenuto ad accertare l'identità, la legittimazione dei presenti e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento del Consiglio nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

#### **ART. 17**

17.1 - Il Consiglio di Indirizzo delibera col voto favorevole della maggioranza dei voti.

17.2 - Il Consiglio di Indirizzo, chiamato a modificare lo Statuto e negli altri casi previsti nel presente Statuto, delibera con il voto favorevole di almeno il 2/3 dei voti attribuiti ai componenti del Consiglio stesso, salvo maggioranze diverse disposte per specifiche deliberazioni previste nel presente Statuto.

17.3 - Il Consiglio di Indirizzo:

- a. designa i consiglieri di amministrazione come previsto dall'articolo 19 dello Statuto e ne determina il compenso;
- b. designa il Presidente del Consiglio di amministrazione e ne determina il compenso;
- c. designa i componenti del Collegio Sindacale della Fondazione e ne determina il compenso;
- d. approva il bilancio d'esercizio della Fondazione;
- e. ammette co-Fondatori o Partecipanti istituzionali;
- f. delibera in merito ai contributi ordinari e straordinari di cui all'Art. 8 del presente Statuto;
- g. delibera sullo scioglimento della Fondazione;
- h. può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- i. può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il



- perseguimento degli scopi della Fondazione;
- j. delibera in merito alle modifiche dello Statuto alla presenza di un notaio.

#### **ART. 18**

18.1 - Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Dal verbale devono risultare: la data della riunione; anche per allegato, l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione; gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente ai sensi del precedente art. 16.3; le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Fondatore, Partecipante Istituzionale o Partecipante favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Fondatori e dei Partecipanti Istituzionali, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

### **TITOLO V AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 19**

19.1 - L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, scelti anche al di fuori del personale riferito ai Fondatori o ai Partecipanti Istituzionali.

19.2 - Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

19.3 - Gli amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 c.c. in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

#### **ART. 20**

20.1 - Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Essi scadono con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

I primi amministratori sono nominati in sede di delibera di trasformazione.

20.2 - L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato.

20.3 - La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare il Consiglio di Indirizzo, per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi il Collegio Sindacale senza ulteriore indugio.

20.4 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri espressi dal Consiglio di Indirizzo. Gli amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto nel precedente

art. 19 per la nomina degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino al prossimo Consiglio di Indirizzo. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dal Consiglio di Indirizzo decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza un Consiglio di Indirizzo per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio dovranno limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

#### **ART. 21**

21.1 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, i quali durano in carica per la durata del mandato di Amministratori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente anziano, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

#### **ART. 22**

22.1 - Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

22.2 - La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata a.r., o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun amministratore e dei sindaci effettivi almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con telegramma o fax, o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro il terzo giorno antecedente la data dell'adunanza.

22.3 - Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

22.4 - Se previsto, nell'avviso di convocazione il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

22.5 - Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione o almeno 3 amministratori comunicano a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine fino a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione. Le decisioni degli

amministratori adottate con questa modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro dei Verbali del Consiglio d'Amministrazione, previa verifica che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la relativa comunicazione.

#### **ART. 23**

23.1 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede. In caso di deliberazioni assunte con la procedura indicata all'Art. 22.5 le decisioni saranno valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

#### **ART. 24**

24.1 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli previsti dal presente Statuto al Consiglio di Indirizzo.

24.2 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre e approva, su proposta del Presidente, il Programma triennale di attività ed il Budget e li trasmette ai Fondatori ed ai Partecipanti istituzionali. Il Programma ed il Budget triennali devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno solare che precede il periodo di riferimento;
- b) predisporre il bilancio consuntivo d'esercizio in conformità alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, in tema di bilancio delle società per azioni;
- c) nomina, su proposta del Presidente, un Segretario verbalizzante;
- d) determina, con votazioni espresse a maggioranza qualificata del 50% dei suoi componenti, la misura dei contributi di cui all'Art. 8 del presente Statuto a carico dei fondatori, dei partecipanti istituzionali e dei partecipanti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- e) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- f) approva, con votazioni espresse a maggioranza qualificata del 50% dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del patrimonio;
- g) se non specificatamente richiesto, determina, con votazioni espresse a maggioranza qualificata del 50% dei suoi componenti, la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti da destinare all'incremento del patrimonio;
- h) propone al Consiglio di Indirizzo, con votazioni espresse a maggioranza qualificata del 50% dei suoi componenti, le richieste di ammissione di nuovi co-Fondatori e di Partecipanti istituzionali;
- i) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- j) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- k) può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio e i contributi dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
- l) può proporre modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre al Consiglio di

Indirizzo;

m) delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie.

24.3 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori Delegati salvo quelli che, per quanto disposto dalla legge o dal presente Statuto, debbano restare di competenza del Consiglio di Amministrazione.

24.4 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare la gestione ordinaria ad un Comitato Esecutivo, che a sua volta può subdelegare proprie attribuzioni specifiche a ciascuno dei suoi componenti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, per la cura di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le deleghe ad operare con soggetti terzi ed Istituti bancari, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi membri, come da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio Sindacale. In tali ipotesi trova applicazione quanto previsto per analogia dall'art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c.

24.5 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Direttore Scientifico e/o un Direttore Esecutivo definendone le relative funzioni e i compensi.

24.6 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Fondazione.

24.7 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, scegliendone i componenti tra autorevoli membri della comunità scientifica nazionale e internazionale.

## **ART. 25**

25.1 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso di volta in volta determinato dal Consiglio di Indirizzo.

25.2 - Il compenso degli Amministratori Delegati, del Comitato Esecutivo, dei Direttori e dei membri del Comitato Scientifico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.

25.3 - I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, senza adeguata giustificazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

## **ART. 26**

26.1 - Il Direttore Scientifico, ove nominato, esegue le direttive e gli indirizzi scientifici espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo relative all'attività scientifica. E' altresì responsabile della gestione tecnica della Fondazione.

26.2 - In particolare il Direttore Scientifico:

- a. esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- b. è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- c. coordina gli uffici, le attività e il personale scientifico a disposizione della Fondazione;
- d. cura la gestione e il controllo dei programmi di attività scientifica della Fondazione.

26.3 - Il Direttore Esecutivo, ove nominato, esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato relative all'attività generale,

amministrativa ed organizzativa. Dà inoltre esecuzione agli indirizzi della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione, espressi dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, ove nominato.

26.4 - In particolare il Direttore Esecutivo:

- a. esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione in materia di amministrazione, finanza e controllo di gestione;
- b. è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- c. coordina gli uffici, le attività e il personale amministrativo a disposizione della Fondazione;
- d. cura il controllo di gestione della Fondazione;
- e. partecipa alle riunioni del Collegio Sindacale.

## TITOLO VI COMITATO SCIENTIFICO

### ART. 27

27.1 - Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti fra qualificati esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza. Nella prima riunione, i membri del Comitato Scientifico eleggono il loro Presidente.

27.2 - I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione da cui sono stati nominati e sono rieleggibili. I membri del Comitato Scientifico sono individualmente revocabili dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico decade, indipendentemente da quando è stato nominato, con la scadenza o decadenza per qualsiasi ragione del Consiglio di Amministrazione.

La prima nomina, se così vorranno i soci, avverrà in sede di delibera di trasformazione.

27.3 - La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

27.4 - Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente.

27.5 - Il Comitato Scientifico ha il compito di valutare le ricerche poste in essere dal Centro e valutare la qualità dei risultati ottenuti. In particolare, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico:

- a. esprime il parere sul Programma Triennale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b. formula proposte relative alla attività di studio e ricerca del Centro;
- c. fornisce pareri e osservazioni non vincolanti sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO VII RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

### ART. 28

28.1 - La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Amministratori, sia disgiuntamente che congiuntamente, o ad uno o più Direttori o Procuratori, sia disgiuntamente che congiuntamente.

## **TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE**

### **ART. 29**

29.1 - Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Collegio Sindacale.

La prima nomina, se così vorranno i soci, avverrà in sede di delibera di trasformazione.

In ogni caso, il Collegio Sindacale ove nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I primi, se resterà in essere il Collegio, durano in carica fino alla scadenza attuale. Il Consiglio di Indirizzo, in sede di nomina, determina il compenso per i componenti ed il Presidente del Collegio. Al Collegio Sindacale della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per il Collegio Sindacale delle società per la responsabilità limitata. Quando nominato, spetta al Collegio Sindacale la funzione del controllo contabile e la revisione legale dei conti. E' comunque data facoltà al Consiglio di Indirizzo di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'albo dei revisori. In questo caso non è necessario che i sindaci siano revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a due riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico e subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che provvederà alla nuova nomina.

29.2 - I componenti del Collegio Sindacale sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

29.3 - Il Collegio sindacale esprime un parere sul Bilancio consuntivo e, solo nel caso vi fossero dei rilievi, sul Programma Triennale di attività.

## **TITOLO IX BILANCIO ED UTILI**

### **ART. 30**

30.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per la redazione del bilancio consuntivo di esercizio e per la sua approvazione valgono le disposizioni del presente Statuto.

### **ART. 31**

31.1 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

31.2 - Fermo restando che la Fondazione non ha finalità di lucro, vige altresì l'obbligo di

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate a patrimonio o vincolate a futuri progetti di spesa e/o di investimento.

## **TITOLO X DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE**

### **ART. 32**

32.1 - Il Consiglio di Indirizzo può dichiarare la decadenza dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali o degli altri Partecipanti allorché vengano meno i requisiti di ammissione per protratta inadempienza o agli obblighi di versamento dei contributi o agli altri obblighi derivanti dal presente Statuto.

32.2. - Ciascun Fondatore può recedere dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente con un preavviso di almeno 12 mesi. Ciascun Partecipante Istituzionale e ciascun Partecipante può recedere dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente con un preavviso di almeno 12 mesi. Nessuno dei soggetti di cui al presente comma, quando recede, ha la possibilità comunque di chiedere il rimborso di quanto versato o impegnato in sede di sottoscrizione della domanda di ammissione o di partecipazione al progetto di ricerca.

32.3. - Se l'intenzione di recedere dovesse essere comunicata dalla maggioranza dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione prosegue l'attività sino alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato ad approvare il bilancio dell'esercizio in corso. Tale Consiglio sarà chiamato a deliberare lo scioglimento della Fondazione con le maggioranze richieste all'articolo 17.2 del presente Statuto, ovvero la prosecuzione dell'attività.

32.4. Se tutti i Fondatori dovessero comunicare l'intenzione di recedere, anche in momenti diversi, ovvero se dovessero venir meno tutti i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione prosegue l'attività sino alla data del Consiglio di Indirizzo chiamato ad approvare il bilancio dell'esercizio in corso. Tale Consiglio di Indirizzo sarà chiamato a prendere atto dello scioglimento della Fondazione, ovvero a deliberare, con le maggioranze richieste all'articolo 17.2 del presente Statuto, l'ammissione di nuovi co-Fondatori e la prosecuzione delle attività con gli stessi. Un successivo Consiglio di Indirizzo, convocato con urgenza e formato con i rappresentanti dei nuovi co-Fondatori, dovrà ratificare la delibera e dare atto della prosecuzione delle attività della Fondazione.

32.5 - L'esclusione di un Fondatore, Partecipante Istituzionale o Partecipante è deliberata dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Fondazione, nonché per il fallimento, l'interdizione, l'inabilitazione o per una condanna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. La dichiarazione di fallimento di un Fondatore, Partecipante Istituzionale o Partecipante è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il Fondatore, Partecipante Istituzionale o Partecipante che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Fondazione, per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare il Consiglio di Indirizzo affinché deliberi in merito, salvo portare a termine i progetti in corso sotto la direzione e la sorveglianza degli organi preposti della Fondazione. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera consiliare al Fondatore, Partecipante Istituzionale o Partecipante escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di

Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC entro dieci giorni liberi successivi alla delibera. Contro la delibera di esclusione il Fondatore, Partecipante Istituzionale o Partecipante può proporre opposizione al Tribunale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

## **TITOLO XII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **ART. 33**

33.1 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Fondazione, spetta al Consiglio di Indirizzo deliberare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Il patrimonio che residuerà al termine della liquidazione sarà devoluto su indicazione del Consiglio di Indirizzo ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini o progetti di pubblica utilità, relativi prioritariamente ai territori ove operano i Fondatori, in misura proporzionale alla rispettiva quota di apporto al Fondo di dotazione, salvo diverse destinazioni o indirizzi disposti da leggi vigenti al momento della chiusura della liquidazione.

## **TITOLO XIII FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONE FINALE**

### **ART. 34**

34.1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Fondatori, Partecipanti Istituzionali o Partecipanti, ovvero tra detti soggetti e la Fondazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta bonariamente. Ove non fosse possibile una risoluzione bonaria, si elegge sin d'ora come foro competente il Foro di Lecce.

### **ART. 35**

35.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Fondazioni, integrate dalle disposizioni sulle società, solo se e in quanto compatibili.